

Maurizio Villani e Antonella Villani

COMMENTARIO

ALLE MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(d.lgs. n. 219/2023 in vigore dal 18 gennaio 2024)

E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

(d.lgs. n. 220/2023 in vigore dal 4 gennaio 2024)

Gruppo

ADMAIORA

ISBN 9788868712372

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento

Editrice “Ad Maiora S.r.l.s.”

Sede legale:

Via Giovanni Antonelli 18 - 00197 Roma (RM)

Sede operativa:

Via Annibale di Francia, 62 - 76125 Trani (BT)

Tel. 0883.508870

www.edizioniadmaiora.it

Finito di stampare nel mese di aprile 2024 dalla Grafica 080 S.r.l. - Modugno (BA)

PREMESSA

Con l'approvazione definitiva da parte del Parlamento della **legge 9 agosto 2023, n. 111** (delega al Governo per la riforma fiscale, di seguito, **legge-delega**), avvenuta il 4 agosto 2023, e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189, **il Governo è stato delegato ad adottare, entro il 29 agosto 2025** (cioè entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, ossia dal 29 agosto 2023), **su proposta del MEF** (e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i ministri competenti per materia), **uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario**, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale e sulla base dei principi e criteri direttivi generali indicati negli articoli 2 e 3 della legge-delega e dei principi e criteri direttivi specifici indicati negli articoli da 4 a 20 della legge-delega (articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111).

In attuazione della legge n. 111 del 2023, delega al Governo per la riforma fiscale, sono stati sottoposti all'esame parlamentare dieci schemi di decreto legislativo; per otto di questi è stato concluso l'esame parlamentare.

Sette schemi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I restanti due sono in fase di approvazione (approvati in esame preliminare). Di seguito sono riportati in sintesi, i contenuti delle disposizioni dei singoli interventi, il riferimento all'atto del Governo che ha formato oggetto dell'esame parlamentare, i principi di delega cui l'atto dà attuazione:

❖ **Decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi** (decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023): il d.lgs. n. 216/2023, contiene disposizioni attinenti l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. In particolare, le disposizioni prevedono per l'anno 2024 la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con la soppressione della seconda aliquota al 25% e l'estensione del primo scaglione di reddito fino a 28.000 euro. Inoltre, si prevede, sempre per l'anno 2024 l'innalzamento della detrazione per redditi da lavoro dipendente e l'introduzione di una franchigia per le detrazioni per i redditi superiori a 50.000 euro. Si prevede, inoltre, a fini di coordinamento, il differimento dei termini per adeguare gli scaglioni regionali e comunali dell'addizionale IRPEF e si introduce una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per il personale di nuova assunzione a tempo

indeterminato a beneficio delle imprese. Si abroga infine l’Aiuto alla crescita economica (ACE).

Le disposizioni del decreto legislativo sono dirette ad attuare le previsioni dell’articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 111 del 2023 (revisione e graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità) e dell’articolo 9, comma 1, lettera *g*), che dispone la revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.

❖ **Decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023)**: il d.lgs. n. 209/2023 contiene le disposizioni attuative della delega in materia di fiscalità internazionale, definendo la residenza fiscale per persone fisiche e giuridiche, semplificando la tassazione delle società estere controllate e modificando il regime di incentivi fiscali per i lavoratori impatriati e per le produzioni localizzate in Italia. Vengono, infine, recepite le norme europee sulla *global minimum tax*, stabilendo un sistema a tre livelli di tassazione per le imprese multinazionali. Viene prevista con questo decreto legislativo l’istituzione del Fondo per l’attuazione della delega fiscale.

Le disposizioni del decreto legislativo sono dirette ad attuare l’articolo 3 della legge n. 111 del 2023 recante i principi generali relativi al diritto tributario dell’Unione europea e internazionale.

Il testo introduce norme volte:

- alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (*reshoring*);
- al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (*global minimum tax*);
- alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

- ❖ **Decreto legislativo concernente la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (c.d. calendario fiscale)** (decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024, in G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024): il d.lgs. n. 1/2024, avente ad oggetto la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Le disposizioni introducono norme per semplificare le dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, riorganizzando anche le scadenze per i pagamenti e le dichiarazioni. Vengono anche previste misure di semplificazione per gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la sospensione, durante i mesi di agosto e dicembre, di specifici atti di contestazione ai contribuenti e si prevede l'estensione e l'aggiornamento dei servizi digitali resi dall'Agenzia delle Entrate. Oltre a ciò, sono presenti norme per migliorare la comunicazione tra enti e per estendere le soluzioni *software* per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il decreto legislativo attua l'articolo 16 della legge n. 111 del 2023 recante i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

- ❖ **Decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente** (decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024): il d.lgs. n. 219/2023 stabilisce principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente volti ad integrare e modificare i contenuti della legge n. 212 del 2000. Tra questi, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, anche i principi introdotti in materia di interpelli e l'istituzione della consulenza giuridica. È altresì prevista la qualificazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente come principi generali dell'ordinamento e come criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria; è infine prevista l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome. Il decreto legislativo attua gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge n. 111 del 2023, recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

- ❖ **Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario** (decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024): il d.lgs. n. 220/2023 introduce varie modifiche al d.lgs.

n. 546/1992 sul processo tributario. Il decreto richiama anche il principio di delega relativo alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, attuato principalmente dall'Atto del Governo 97. L'articolo 19 del decreto legislativo propone principi e criteri per interventi di riforma del contenzioso tributario, incluso il potenziamento dell'autotutela per prevenire contenziosi giudiziali. Si prevede anche una maggiore informatizzazione della giustizia tributaria, la modifica dell'articolo 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 per razionalizzare l'esecuzione tributaria e l'introduzione di misure per abbreviare i tempi del processo e favorire la definizione agevolata delle liti pendenti. Il decreto legislativo attua gli articoli 4, comma 1, lettera *h*), e 19, comma 1, lettere da *a*) a *h*), della legge n. 111 del 2023 recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario.

❖ **Decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo** (decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024): il d.lgs. n. 221/2023, che riguarda disposizioni in materia di adempimento collaborativo, apporta modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che ne contiene la disciplina.

Le norme mirano a incentivare l'adesione spontanea dei contribuenti al regime dell'adempimento collaborativo e prevedono diverse disposizioni, tra cui la progressiva riduzione della soglia di accesso. Viene inoltre potenziato il regime premiale per gli aderenti, con riduzione delle sanzioni amministrative-tributarie ed esclusione delle sanzioni penali-tributarie per comportamenti collaborativi. Infine, il decreto attua il principio di delega relativo alla previsione che l'adozione di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale e la comunicazione preventiva di un possibile rischio possano influire sull'esclusione o sulla riduzione delle sanzioni.

Con la riforma di cui si tratta si è inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
- apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo posseda i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
- certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
- gestione, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, an-

- che di questioni riferibili a periodi d'imposta antecedenti all'ammissione al regime;
- nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo;
 - procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
 - emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
 - previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l'esclusione del contribuente dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
 - potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Il decreto legislativo attua l'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1, della legge n. 111 del 2023 recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo e l'articolo 20, lettera a), n. 4, riguardo i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

❖ **Decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024)**: il d.lgs. n. 13/2024 è entrato in vigore al 22 febbraio ma le norme sulla riforma dell'accertamento con contraddittorio preventivo avranno piena attuazione dal 30 aprile 2024, mentre quelle relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Tra le novità, viene modificato quanto previsto dal d.lgs. n. 218/1997, relativo alle disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, estendendo la disciplina dell'adesione, oltre che all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, anche agli atti di recupero. Una novità da evidenziare è che lo schema di atto, comunicato al contribuente per il contraddittorio preventivo, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

Il decreto legislativo citato attua l'articolo 17, recante i principi e criteri in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, in particolare il comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) n. 2 e h) n. 2.

Sono, invece, state approvate dal **Consiglio dei Ministri** le seguenti bozze di decreto:

- **sanzioni tributarie**, approvazione il 21 febbraio 2024;
- **riscossione**, approvazione in esame preliminare il 11 marzo 2024;
- **riordino del sistema dei giochi**, approvazione in esame preliminare il 11 marzo 2024.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei decreti legislativi approvati e in fase di approvazione.

Oggetto	Stato dei lavori parlamentari	Decreto di attuazione della riforma fiscale
Riforma fiscale della fiscalità internazionale	Approvato	d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
Primo modulo della riforma dell' IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi	Approvato	d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente	Approvato	d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
Disposizioni in materia di contenzioso tributario d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 221	Approvato	d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo	Approvato	d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 221
Adempimenti tributari	Approvato	d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1
Accertamento tributario e concordato preventivo biennale	Approvato	d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
Riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111	Approvato in via definitiva	/
Revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell'art 20 della legge-delega della riforma fiscale n. 111/2023	Approvato in esame preliminare	/
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione	Approvato in esame preliminare	/

In particolare, le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, recante “*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212*” (in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024) dà attuazione ai principi e criteri direttivi specifici indicati dalla legge-delega, ossia quello di “**valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto**”.

In particolare, l’articolo 4 della legge-delega, nel prevedere che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, ha indicato i seguenti principi e criteri direttivi di delega per la revisione dello Statuto medesimo:

- a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
- b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
- c) razionalizzare la disciplina dell’interpello, al fine di:
 - ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello, incrementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell’interlocazione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
 - rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati;
 - subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l’utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocazione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
 - subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;
- d) disciplinare l’istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
- g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
- h) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, prevedendo l'impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti alle sole condotte dolose;
- i) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

In attuazione dei suddetti criteri direttivi, è stato adottato il d.lgs. n. 219/2023 con il quale, da un lato, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all'attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell'Unione europea, della CEDU e, **dall'altro,** sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate - vuoi per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale - a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Sintetizzando le novità introdotte, il d.lgs. n. 219/2023:

- **adeguа le disposizioni dello Statuto ai principi dell'ordinamento tributario ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,** tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia tributaria;
- in merito alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, **stabilisce che quelle norme tributarie impositive, che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati;**
- con riguardo alla disciplina dell'**efficacia temporale** delle norme tributa-

rie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare, da un lato, specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “*dovuti, determinati o liquidati periodicamente*” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica e, dall’altro, stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.

- **introduce il “principio del contraddittorio”;**
- stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, **a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;**
- interviene sulla **disciplina della motivazione degli atti tributari**, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “*a pena di annullabilità*”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- stabilisce che **gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati;**
- **esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per *relatio-nem*;**
- **introduce un nuovo regime di invalidità degli atti e dell’attività istrut-toria** (artt. 7-bis; 7-ter; 7-quater; 7-quinqües);
- **introduce un nuovo regime dei vizi delle notifiche dell’amministrazione finanziaria** (art. 7-sexies);
- **prevede che l’obbligo decennale di conservazione di atti e documenti ai fini tributari comprende anche le scritture contabili;**
- **introduce il divieto di *bis in idem* nel processo tributario;**
- **inserisce una norma sul divieto di divulgazione dei dati del contri-buente**, salvo gli obblighi di trasparenza previsti per legge ove non espres-samente derogati;
- introduce una norma espressa che riconosce la **rilevanza del principio di proporzionalità nel procedimento tributario;**
- prevede una disciplina specifica del **potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;**
- **individua e disciplina la natura dei diversi documenti di prassi** (circo-lari interpretative e applicative; consulenza giuridica; interpellò; consulta-zione semplificata);
- **istituisce la figura del Garante nazionale del contribuente**, quale orga-no monocratico, individuato dal Ministro dell’economia e delle finanze.

E le modifiche in materia di contenzioso tributario.

Ed ancora, la legge-delega n. 111/2023, di riforma del sistema fiscale, non poteva trascurare il tema del processo tributario, soprattutto dopo che la legge n. 130/2022 ha apportato un'importante riforma strutturale che ha toccato prevalentemente gli aspetti ordinamentali della giurisdizione tributaria nella prospettiva di qualificare l'organo giudicante tributario (c.d. nascita della quinta magistratura tributaria).

Il decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, recante “*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*” (in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024), in vigore dal 4 gennaio 2024, si compone di 4 articoli che danno attuazione ai principi e criteri direttivi previsti per la **revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario**, apportando diverse modifiche alle norme processuali disciplinate dal d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Prima di analizzare nel merito le nuove modifiche normative, occorre sottolineare che le stesse si pongono l'obiettivo di:

- potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria;
- implementare gli strumenti deflattivi della conciliazione giudiziale;
- garantire la semplificazione della normativa processuale;
- garantire la semplificazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali;
- assicurare il contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie.

Più in particolare, tra le novità di maggior rilievo, si segnala:

- l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione, *ex art. 17-bis*;
- l'impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado;
- l'ampliamento degli atti impugnabili con l'inserimento del rifiuto espresso o tacito dell'autotutela;
- l'introduzione del divieto di produrre nuovi documenti in grado di appello;
- il potenziamento degli strumenti per lo svolgimento dell'udienza a distanza;
- e, infine, la limitazione dell'utilizzo della notifica e del deposito cartaceo unicamente ai casi di costituzione in giudizio del contribuente privo di assistenza tecnica.

Il Testo unico della giustizia tributaria

In attuazione della delega per la riforma fiscale, il 13 marzo 2024 sono state presentate alla Camera dei Deputati le bozze dei Testi unici.

Si tratta di 9 Testi unici che riordinano le disposizioni del sistema tributario e che saranno in consultazione pubblica fino al 13 maggio 2024. Lo scopo della consultazione è permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

Le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali.

Le 9 proposte di Testi unici, organizzati per settori di competenza, riguardano:

- imposte sui redditi;
- IVA;
- imposta di registro e altri tributi indiretti;
- tributi erariali minori;
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
- adempimenti e accertamento;
- sanzioni tributarie amministrative e penali;
- giustizia tributaria;
- versamenti e riscossione.

I suddetti Testi unici in consultazione pubblica verranno approvati dal Consiglio dei Ministri entro l’estate del 2024. Inoltre, è in fase di predisposizione un decimo Testo unico sulle dogane.

Dai 9 Testi sono state individuate e tenute fuori tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento al tema della giustizia tributaria, la proposta tiene conto delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 220/2023, in attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla l. n. 111/2023. In particolare, la proposta si compone di 2 parti: ordinamento della giurisdizione tributaria e disposizioni sul processo tributario.

Fatta questa doverosa premessa, occorre ora addentrarci sui temi oggetto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 219/2023 e d.lgs. n. 220/2023.